



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO 7 UFFICIO 2 UFFICIO 3 E UFFICIO 8

DGSAF :I.5.h.g

0023344-18/09/2023-DGSAF-
MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e PA

Ai PCF

Agli IIZZSS

Al Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute

e per conoscenza

Ufficio 6 DGSAF
Ufficio 2 DGISAN

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

AIPA
info@aipaonline.it

AISA
AISA@federchimica.it

AIA
affarigenerali@pec.aia.it

COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it

AL SIVEMP
sivemp@pec.it

ALLA FNOVI
info@pec.fnovi.it

ALL'ANMVI
anmvi@pec.anmvi.it

CONFAGRICOLTURA
Confagricoltura@pec.confagricoltura.it
areambiente@confagricoltura.it

OGGETTO: Allevamento di insetti ed uso di insetti vivi per l'alimentazione di animali da allevamento (pesci, pollame e suini)

1. PREMESSA

In merito all'oggetto, tenendo conto dell'interesse sempre maggiore per **l'uso di insetti vivi nell'alimentazione animale**, e dell'apertura del loro uso in alimentazione umana, la scrivente ritiene opportuno aggiornare le disposizioni impartite con nota 0011399-05/05/2017-DGSAF-MDS-P (che riguardava l'uso di PAT di insetto per animali da allevamento, nonché insetti vivi o trattati per animali non produttori di alimenti), al fine di renderle più coerenti con la normativa in vigore e con il contesto produttivo attuale, che riconosce i vantaggi di tale tipologia di allevamento nell'ambito dell'economia circolare e della riduzione degli sprechi e inquadra gli insetti come una fonte proteica di elevato valore biologico, alternativa alle altre proteine di origine animale nei mangimi.

2. DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni applicabili riportate nella normativa vigente, ai fini della presente nota si forniscono di seguito le seguenti definizioni:

- a) **Insetto vivo:** insetto vivo a qualsiasi stadio di accrescimento (uovo, larva, crisalide/pupa, adulto);
- b) **Insetto trattato:** insetto morto a qualsiasi stadio di accrescimento sottoposto a un trattamento, quale ad esempio disidratazione, essiccazione, fermentazione, frantumazione, congelamento, surgelazione ecc., diverso dal metodo di trasformazione di cui al reg. (UE) 142/2011, allegato IV capo III;
- c) **PAT di insetto:** proteine animali trasformate come definite nel reg. (UE) 142/2011, derivate da insetti a qualsiasi stadio di accrescimento;
- d) **Stabilimento:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti insetti, su base temporanea o permanente.

3. QUADRO NORMATIVO VIGENTE APPLICABILE ALL'USO DI INSETTI PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI

L'uso di **PAT di insetto per l'alimentazione di animali da compagnia, animali da pelliccia ed altri animali non allevati per la produzione di alimenti**, è ammesso dalla norma comunitaria, poiché a tali specie non si applica il FEEDBAN di cui al reg. (CE) 999/2001.

L'uso di **insetti vivi o trattati per le suddette categorie animali**, è ammesso, come indicato nella nota della Scrivente citata in premessa, nel rispetto delle condizioni ivi descritte.

L'uso di **PAT di insetto per animali da allevamento** è normato dall'allegato IV del reg. (CE) 999/01 che ne ammette l'uso (oltre che per animali da pelliccia) esclusivamente per pollame, suini e pesci di acquacoltura, e dall'allegato X capo II sezione 1 del reg. (UE) 142/2011 che definisce quali specie di insetto possono essere utilizzate per la produzione di tali PAT.

L'uso di **insetti vivi o trattati per l'alimentazione degli animali da allevamento** non è un aspetto considerato dalla normativa, per cui gli SS.MM hanno facoltà di decidere sul loro territorio nazionale nel rispetto dei requisiti generali della norma comunitaria.

A tal proposito l'Italia considera:

1. **Insetti vivi:** **NON** sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in quanto **NON sono sottoprodotti di origine animale**. Tuttavia, pur ammettendone, con la presente nota, l'uso per animali produttori di alimenti, permane il **divieto di somministrazione ai ruminanti** come previsto dall'articolo 7 del reg. (CE) 999/01;
2. **Insetti trattati:** sono soggetti al reg. (CE) 1069/2009 in **quanto sottoprodotti di categoria 3** ai sensi dell'articolo 10, lettera l) ovvero "*invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali*" del reg. (CE) 1069/2009. Tali sottoprodotti possono essere somministrati ad animali da allevamento, diversi da animali

da pelliccia, solo previa trasformazione secondo un metodo di trasformazione da 1 a 5 e 7, di cui all'allegato IV, Capo III del reg. (UE) 142/2011. Di conseguenza, gli insetti che hanno subito un trattamento differente non possono essere somministrati ad animali da allevamento diversi da quelli da pelliccia;

3. **Grassi e oli derivati da insetti: NON** rientrando nel FEEDBAN possono essere destinati anche ad animali di allevamento.

4. SCOPO

Con la presente nota, nel rispetto della normativa vigente, s'intende **ammettere l'uso di insetti vivi nell'alimentazione di animali da allevamento**, restringendo tale possibilità alle specie per cui è già ammesso l'utilizzo delle PAT, ovvero **pollame, suini e pesci di acquacoltura**, che sono anche le specie di animali per cui vi è maggiore interesse nella ricerca di fonti proteiche alternative.

Per quanto riguarda le specie di insetti utilizzabili vivi per l'alimentazione dei suddetti animali da allevamento, **si ritiene coerente e cautelativo dal punto di vista sanitario, ammettere esclusivamente l'uso delle specie di insetti già autorizzate per la produzione di PAT destinate ad animali di allevamento** ovvero:

- mosca soldato nera (*Hermetia illucens*)
- mosca comune (*Musca domestica*),
- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*)
- alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
- grillo domestico (*Acheta domesticus*),
- grillo tropicale (*Gryllodes sigillatus*)
- grillo silente (*Gryllus assimilis*),
- baco da seta (*Bombyx mori*).

Nello specifico, la presente nota fornisce indicazioni riferibili agli insetti vivi delle specie eterometabole (*Acheta domesticus*, *Gryllodes sigillatus*, *Gryllus assimilis*), e alle fasi larvali vive delle specie olometabole (*Hermetia illucens*, *Musca domestica*, *Tenebrio molitor*, *Alphitobius diaperinus* e *Bombyx mori*).

5. INSETTI VIVI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI PER ANIMALI DA ALLEVAMENTO

L'utilizzo di **insetti vivi** in alimentazione di animali da allevamento contribuisce all'apporto di proteine nobili prodotte con un basso impatto ambientale e un minor utilizzo di acqua.

Ad oggi ci sono sufficienti evidenze scientifiche per affermare che le larve vive possono essere considerate un componente sicuro da introdurre nei mangimi (Svergzuzova et.al, 2021; Tahamtani et al., 2021; Ipema et al.,2021).

Inoltre, l'utilizzo della larva viva ha effetti diretti positivi sul benessere animale e può essere considerato un arricchimento ambientale (Star et al., 2020; Oddon et al.,2020), poiché di fatto stimola i comportamenti naturali, riducendo così lo stress e i comportamenti aggressivi verso gli altri individui della stessa specie.

Dal punto di vista normativo, gli insetti vivi sono materie prime per mangimi, inseriti nella voce 9.16.1 del Catalogo EU delle materie prime per mangimi (reg. (UE) 68/2013, s.m.i):

9.16.1 Invertebrati terrestri vivi: *Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana.*

Pertanto, gli insetti vivi destinati alla mangimistica sono soggetti a tutta la normativa applicabile che definisce requisiti igienico sanitari, di etichettatura e immissione in commercio per le materie prime per mangimi.

6. ALIMENTAZIONE DEGLI INSETTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI

I substrati sui quali avviene l'allevamento degli insetti devono corrispondere ai requisiti nutrizionali della specie allevata, ma anche essere sicuri, sani, di qualità leale, adatti all'uso previsto e non avere effetti nocivi diretti sull'ambiente e sugli animali. Inoltre, il substrato deve essere tale da garantire una facile rimozione da esso delle larve e in generale degli insetti.

Il substrato rappresenta **un fattore critico** per l'allevamento di insetti. Uno dei motivi è che spesso si presenta non omogeneo, perché, ad eccezione delle specie monofaghe (baco da seta), deriva dall'insieme di sottoprodotti agroalimentari con composizione variabile anche in virtù della stagionalità delle materie prime, pertanto, i livelli di nutrienti sono soggetti a variazioni durante il ciclo produttivo.

Tuttavia, la problematica principale del substrato è che questo rappresenta la via principale per l'introduzione di patogeni e contaminanti che vengono trasferiti agli insetti stessi sia per via alimentare sia, e in misura maggiore, nei casi in cui lo stadio larvale viva immerso nel substrato.

Inoltre, in generale, i substrati dedicati all'allevamento dei ditteri (*Hermetia illucens* e *Musca domestica*) devono contenere un elevato grado di umidità, fattore favorevole allo sviluppo della maggior parte dei microorganismi, mentre *Tenebrio molitor* e *Alphitobius diaperinus* necessitano di substrati più secchi.

Dal punto di vista normativo, i substrati, essendo di fatto mangimi per animali da allevamento, devono rispettare tutti i requisiti igienico sanitari, di etichettatura e immissione in commercio applicabili a tali prodotti.

Nello specifico, poiché gli insetti sono considerati animali d'allevamento (art.3, punto 6 del reg. (CE) 1069/2009), ai quali si applicano il FEEDBAN e i divieti di alimentazione previsti dalla normativa vigente, **nella creazione del substrato è previsto che:**

- ai sensi del reg. (CE) 1069/2009, possono essere utilizzati solo materiali di categoria 3;
- ai sensi del reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche, gli insetti, essendo animali da allevamento non ruminanti, diversi dai pesci d'acquacoltura, da pollame e da suino, non possono essere alimentati con PAT di animale terrestre, compresa la farina di sangue, mentre è consentito l'utilizzo della farina di pesce, dei prodotti a base di sangue di non ruminante (es. emoglobina suina), di gelatina e collagene di ruminanti e non ruminanti. Non è consentito l'uso delle proteine idrolizzate derivate da ruminanti, tranne quelle derivate da cuoio e pelli.
- si applica il divieto di cannibalismo previsto dall'art 11, par.1 lettera a) del reg (CE) 1069 /2009;
- non possono essere utilizzati i materiali vietati di cui all'allegato III del reg. (CE) 767/2009 in materia di commercio ed etichettatura dei mangimi;
- non possono essere utilizzati rifiuti di cucina e ristorazione o ex-alimenti (contenenti prodotti di origine animale) ad eccezione di quelli indicati all'allegato X, Capo II, sezione 10 del reg. (UE) 142/2011;
- è consentito l'utilizzo di materie prime ed ex prodotti alimentari di origine non animale nel rispetto della normativa in materia di igiene dei mangimi;
- è vietato il riutilizzo di substrati alimentari anche parzialmente già utilizzati, contenenti deiezioni e miscele di deiezioni con parti di insetti, insetti morti e uova morte (frass). La presenza di

deiezioni e frass determina il declassamento del substrato a categoria 2, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 (a) del reg. (CE) 1069/2009. Inoltre le deiezioni animali sono materiali vietati in mangimistica come riportato dall'allegato III del reg. (CE)767/2009.

Per quanto riguarda i criteri microbiologici, questi sono stabiliti dalla normativa solo per la Salmonella spp, tuttavia è plausibile, a livello di autocontrollo, prendere in considerazione i seguenti microrganismi: Enterobacteriaceae, Listeria, Bacillus cereus, E.coli, Clostridium spp, stafilococchi, lieviti e muffe.

7. REGISTRAZIONE DELL'ALLEVAMENTO

Gli operatori che detengono insetti ai fini dell'alimentazione degli animali da allevamento devono attenersi alle specie elencate dall'allegato X capo II sezione 1 del reg. (UE) 142/2011 ed essere registrati in BDN ai sensi del D.lgs. 134/2022 e del suo manuale operativo, inserendo le informazioni richieste dal sistema informativo. La procedura che l'operatore deve rispettare per la registrazione degli stabilimenti è descritta nel manuale operativo del sistema I&R di cui DM 07.03.2023, allegato 1, cap. 2.1.

Per quanto riguarda la normativa in materia di mangimi, i produttori di insetti vivi ad uso mangimistico sono soggetti al rispetto dei requisiti di igiene e alle altre condizioni previste per gli operatori primari del settore dei mangimi riportati nel reg. (CE) 183/2005 e devono pertanto essere registrati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento per le attività di cui all'art.5.1 dello stesso.

8. MISURE DI CONTROLLO SANITARIO

Gli insetti sono soggetti a patologie specifiche per questa classe animale, che possono determinare la distruzione di intere aggregazioni, oppure possono costituire un pericolo per i vertebrati, uomo compreso, in quanto veicoli di agenti patogeni. I microrganismi patogeni possono infettare o contaminare le colonie attraverso quattro vie principali:

- 1) Introduzione di nuovi soggetti infetti/contaminati;
- 2) Utilizzo di substrato contaminato;
- 3) Contaminazione esterna (da infestanti come roditori, uccelli, altri insetti, acqua o dal personale);
- 4) Accumulo di biofilm contaminati negli impianti e nelle attrezzature.

Pertanto, date le premesse di cui sopra, si provvede di seguito a fornire norme sanitarie per la conduzione e l'accrescimento degli animali, a partire dalle caratteristiche degli stabilimenti.

8.1 STABILIMENTI E PROCEDURE

Nel progettare uno stabilimento per l'allevamento degli insetti, occorre valutare l'ubicazione dello stesso, ivi compresi i confini esterni (ad es. vicinanza a centri abitati, paludi, acquitrini, ecc.) per evitare una potenziale presenza/introduzione di infestanti e/o parassiti e quindi la presenza di condizioni che impediscano o definiscano la costruzione.

I locali, le strutture e le attrezzature dello stabilimento dovranno essere idonei per le specie da allevare e appositamente studiati per evitare dispersioni nell'ambiente degli animali durante qualsiasi fase di allevamento.

A seconda delle dimensioni e del sistema di allevamento, devono essere previste aree separate di allevamento e di stoccaggio, nonché individuate le zone di ingresso e di uscita dai locali. Deve essere prevista un'adeguata separazione tra il percorso pulito e il percorso sporco al fine di prevenire ed evitare cross contaminazioni.

L'operatore deve predisporre procedure documentali relative alla gestione dell'allevamento, contenenti, tra l'altro, le norme di biosicurezza e le buone pratiche (GMP) con l'identificazione dei punti critici dell'attività. Tali procedure devono essere predisposte **prima** della richiesta di registrazione dello

stabilimento e dell'introduzione di animali nello stesso, previo parere favorevole dell'ASL di competenza. Deve essere sempre verificabile l'adozione delle procedure da parte dell'operatore, con l'obiettivo di mantenere sotto controllo i pericoli significativi connessi alla gestione degli animali. Nelle procedure, deve essere posta particolare attenzione alla **preparazione e gestione del substrato** utilizzato per gli insetti.

8.2 GESTIONE DEGLI ANIMALI

Gli insetti devono essere mantenuti in ambienti chiusi (recipienti, contenitori, scatole, gabbie), dove la fornitura di substrato e di aria può essere controllata. Nel caso in cui nell'allevamento si mantengano gruppi di riproduttori, occorre che siano adottate misure igienico sanitarie adeguate a garantire l'assenza di infestanti nelle camere di riproduzione e la rapida identificazione di una potenziale infestazione.

La pulizia, detersione e, se del caso disinfezione, dei locali e delle strutture deve essere procedurizzata e applicata per garantire le norme igieniche soprattutto tra un ciclo di produzione e l'altro.

8.3 TRASPORTO

Il trasporto degli insetti vivi deve avvenire su veicoli e contenitori puliti e, ove necessario, disinfettati tra un trasporto e l'altro.

I contenitori atti al trasporto devono essere dotati di microfori per garantire un corretto scambio d'aria con l'ambiente esterno, rigorosamente sigillati, e nei documenti di trasporto deve essere specificata la destinazione d'uso finale degli insetti trasportati.

Qualora la durata del trasporto superi i tre giorni, in aggiunta alle prescrizioni sopra elencate, si deve garantire l'utilizzo di mezzi che possano assicurare una capienza e condizioni di temperatura e umidità idonee a mantenere la vitalità della specie trasportata.

A titolo indicativo si riportano le temperature consigliate per le diverse specie:

- *Acheta domesticus*, *Grylloides sigillatus*, *Gryllus assimilis*: temperature comprese tra i 15 e i 20 °C.
- *Tenebrio molitor* (tarma della farina), *Alphitobius diaperinus*, *Musca domestica*, *Bombix mori*: temperature comprese tra i 5 e i 10 °C, fino a 20° per *Hermetia illucens*.

8.4 PERSONALE/OPERATORI

Gli operatori e il personale addetto alle attività di allevamento di insetti devono possedere un'adeguata formazione in merito all'attività da svolgere, alla specie di insetto da allevare, ai principi di biosicurezza da adottare e ai principali agenti patogeni e parassiti che potrebbero contaminare lo stabilimento, nonché alle misure da adottare in caso di patologia.

L'indicazione del personale e della sua formazione, nonché del medico veterinario di riferimento, dovrà essere riportata nella procedura documentale all'atto dell'avvio dell'attività di allevamento.

8.5 RESPONSABILITÀ E CONTROLLI UFFICIALI

I controlli ufficiali sul sistema I&R sono effettuati ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 134/2022 e del DM 07.03.2023, allegato 1, cap. 7 ed 8.

Poiché gli insetti sono considerati animali d'allevamento, gli operatori che detengono insetti sono tenuti al rispetto dei requisiti di sanità, inclusi quelli di cui all'articolo 10 (responsabilità per la sanità animale e applicazione delle misure di biosicurezza) del Reg. (UE) 429/2016.

Qualsiasi sospetto di malattia deve essere notificato all'autorità competente tempestivamente e non oltre le 12 ore dal sospetto e, in caso di inadempienza, sono previste sanzioni ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 136/2022.

Elementi più specifici in materia di biosicurezza e sanità animale verranno forniti dall'ufficio competente di questa Direzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 136/2022.

9. RACCOLTA DEGLI INSETTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

Le operazioni di raccolta consistono nella separazione dal substrato e dal frass, delle larve o degli adulti al termine del loro ciclo di allevamento.

Nel caso di insetti olometaboli vengono raccolte le larve, mentre gli insetti eterometaboli sono raccolti allo stadio di giovane ninfa o di adulto. Le modalità di raccolta variano da una specie all'altra, in base alle loro caratteristiche comportamentali.

Di solito le larve di *Tenebrio molitor* rimangono nel substrato fino al momento della raccolta, mentre quelle di *Hermetia illucens*, una volta mature, tendono a migrare dal substrato umido ad un ambiente più secco, da cui possono essere facilmente raccolte tramite setacciatura manuale o meccanica.

È responsabilità dell'operatore individuare le procedure di raccolta più indicate, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni specie di insetti, che consentano l'effettiva separazione delle larve o degli individui adulti dal substrato, nonché la rimozione degli insetti morti.

Per la separazione delle larve possono essere utilizzati dei setacci automatici, con griglie di dimensioni appropriate, che consentano la separazione degli insetti dal substrato e dal frass in uno-due step. Gli insetti adulti, come i grilli, possono essere separati utilizzando idonei separatori. Può essere utilizzata anche la separazione manuale.

È indicato l'utilizzo dei separatori anche dopo setacciatura, per rimuovere in modo più efficiente insetti morti ed eventuali corpi estranei, come frammenti di plastica provenienti dal container.

I setacci così come tutta l'attrezzatura dedicata, i box di allevamento e gli strumenti utilizzati devono essere sottoposti ad un'accurata pulizia dopo ogni raccolta (lavaggio con idonei detergenti, sanificazione e asciugatura), per evitare il diffondersi di microrganismi, la schiusa di uova rimaste tra le maglie o il trascinarsi di corpi estranei da un lotto all'altro.

In considerazione del fatto che il contenuto del sistema digerente può contribuire in maniera significativa alla concentrazione dei contaminanti negli insetti, ove possibile, è utile osservare un periodo di digiuno prima o dopo la raccolta al fine dell'utilizzo in alimentazione animale.

10. GESTIONE IGIENICA DEL SUBSTRATO UTILIZZATO

Il reg. (UE) 1925/2021 ha modificato il reg. (UE) 142/2011 introducendo la definizione di Frass come *“una miscela di escrementi derivati da insetti d'allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d'allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d'allevamento morti non superiore al 5% in volume e non superiore al 3% in peso.”*

Il substrato esausto (frass), come già specificato sopra, è materiale di categoria 2, per cui l'immissione sul mercato è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) della sezione 2, CAPO I, dell'allegato XI del reg. (UE) 142/2011.

Pertanto, gli operatori che vogliono immettere sul mercato il substrato esausto (frass) devono ottemperare a quanto previsto dal reg. (UE) 142/2011, e sottoporre il materiale a idoneo trattamento. In alternativa, il frass può essere adeguatamente eliminato, secondo quanto previsto dal reg. (CE) 1069/2009, articolo 13, in attesa di ulteriori sviluppi dei regolamenti comunitari sui sottoprodotti.

11. IMPORTAZIONE DI INSETTI VIVI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

L'importazione di **insetti vivi** non ricade, non trattandosi di sottoprodotti di origine animale, nel campo di applicazione del reg. (CE) 1069/2009. Pertanto, fermo restando quanto precedentemente detto

per il loro uso in alimentazione animale, e fatti salvi i divieti di importazione di cui al d.lgs. 135/2022, non esistono disposizioni che ne vietano l'importazione nel territorio dell'UE.

A tale fattispecie, si ritiene applicabile quanto previsto dalla legge 281/63, che all'art.10 recita: *“I ((materie prime per mangimi)) di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni”*

All'allegato I della presente nota si propone **un modello di certificato** da utilizzare per l'importazione di insetti vivi destinati all'alimentazione animale.

Le importazioni di insetti **trattati** destinati all'alimentazione diretta **di animali produttori di alimenti, inclusi gli animali d'acquacoltura** devono, invece, ritenersi vietate, poiché tale uso non è ammesso nel territorio dell'Unione. Le importazioni degli stessi, qualora siano destinati alla produzione di PAT da impiegarsi per l'alimentazione degli stessi animali, sono anch'esse vietate in assenza di requisiti sanitari stabiliti nei regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.

Per tale ragione devono ritenersi superate le disposizioni di cui alla nota ministeriale prot. DGSAF n. 4312 del 7 marzo 2011, paragrafo *“Importazioni di determinati materiali a fini diversi dall'alimentazione di animali terrestri d'allevamento, esclusi gli animali da pelliccia”*, laddove le medesime consentivano l'importazione nel territorio nazionale di insetti destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura (*rientranti negli animali diversi da quelli terrestri di allevamento, esclusi gli animali da pelliccia*), mediante applicazione delle norme di certificazione sanitaria nazionali di cui alla legge 281/63, art. 10, c. 2.

In conclusione, con la presente nota **si ammette l'utilizzo di insetti vivi delle specie indicate dall'allegato X capo II sezione 1 del reg. (UE) 142/2011 per l'alimentazione di pollame, suini e pesci d'allevamento**, nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti sopra descritti.

Con preghiera di massima diffusione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
* Dott. Pierdavide Lecchini



*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del " Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Referente del procedimento

Carmelo Cicero c.cicero@sanita.it

Luigi Ruocco l.ruocco@sanita.it

Marco Ianniello m.ianniello@sanita.it

Angelo Donato a.donato@sanita.it

Laura Contu l.contu@sanita.it

Maria Gabriella Perrotta mg.perrotta@sanita.it

Anna Sorgente a.sorgente@sanita.it

Gilberto Izzi g.izzi@sanita.it

Luigi Presutti l.presutti@sanita.it

HEALTH CERTIFICATE

for the export of live insects from third countries to Italy intended for feeding to animals

Country of destination: ITALIA/ITALY

Exporting Country:

Competent Ministry:

I Consignor

Name:

Address:

Postal code:

II Consignee

Name:

Address:

Postal code:

III. Address of the establishment of origin:

Approval/registration number

IV Address of the establishment of destination

Approval/registration number

V Identification of the animals

Box

Species (Scientific name)

VI Place of loading

VII Date and time of departure

VIII Means of transport

IX Transporter

X HEALTH ATTESTATION

I The undersigned authorised veterinarian, certify that:

1. The insects were born in an establishment and have been bred specifically for the purpose of using them as insects for feeding animals;
2. there was no abnormal mortality in the herd prior to shipment;

3. the insects have been subjected to veterinary inspection in the forty- eight (48) hours before shipment;
4. the insects covered by this certificate do not carry pathogens for humans and animals;
5. the animals are being shipped in boxes and each box is unequivocally identifiable.

This certificate is valid for the period of ten (10) days following the date of signature of the authorised veterinarian.

Done at: *on:*

Stamp

.....
(Official veterinarian signature)

.....
(Name, qualification and title, in capital letters)

The colour of the stamp and signature must be different from that of the others particulars in the certificate

